

# CONVENZIONE

Tra

**Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Venezia**, con sede legale in Venezia, San Marco 2032, rappresentata dal Presidente *pro tempore* Giuseppe Fedalto;

e

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia**, con sede in Venezia, Santa Croce 494, rappresentato dal Presidente *pro tempore*, Avv. Daniele Grasso;

nonché


**Camera Arbitrale di Venezia, Associazione della Camera di Commercio di Venezia**, con sede legale in Venezia, San Marco 2032, rappresentata dal Presidente *pro tempore* Avv. Patrizia Chiampan;

avente ad oggetto

## **la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali**

*Premesso che:*

- a) il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, attuato con D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- b) il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, di cui alla normativa che precede, costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio le azioni relative a controversie riguardanti le materie dettagliatamente indicate nell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010;
- c) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia individua nell'attuale disciplina della mediazione, gravi criticità di sistema, da emendare con l'introduzione di indispensabili correttivi costituzionalmente orientati;
- d) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia condivide tuttavia, con Camera di Commercio di Venezia e con Camera Arbitrale lo spirito del nuovo strumento, inteso quale complemento della giurisdizione nella soluzione dei conflitti, nella parte in cui consente di diffondere una cultura di composizione delle liti non necessariamente avversariale e propone metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/52CE del 21 maggio 2008;
- e) la relazione tra mediazione e processo civile si deve porre, infatti, in termini di complementarietà all'obiettivo comune dei due sistemi, negoziale e giudiziale, per promuovere e rendere effettivo il diritto di accesso alla Giustizia, offrendo ai cittadini- utenti una pluralità di strumenti;
- f) ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 28/2010, i Consigli degli Ordini degli Avvocati possono istituire propri Organismi presso ciascun Tribunale, iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, a semplice domanda e secondo i criteri stabiliti dal D.M. 180/2010, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal Presidente del Tribunale;
- g) la Camera Arbitrale di Venezia, Associazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Venezia, cui aderisce anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e che da anni sviluppa, diffonde e forma la cultura degli strumenti alternativi di composizione delle controversie ed organizza e amministra i relativi procedimenti, è iscritta quale Organismo nel Registro di cui sopra e può, pertanto, svolgere il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010;
- h) le Parti ritengono che lo strumento della mediazione, ispirato al superiore interesse dei



Cittadini alla sollecita definizione dei conflitti, debba essere gestito da Organismi approntati sulla base di strutture logistiche e informatiche, risorse e assetti organizzativi, prassi e metodi di lavoro, criteri di competenza tali da agevolare un efficace accesso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie e da garantire standards ottimali nella fornitura del servizio;

- i) le Parti ritengono altresì che, per essere coerente con gli obiettivi che precedono, l'Organismo debba essere in grado di delocalizzare i servizi di mediazione, in modo da soddisfare le esigenze derivanti dalla particolare articolazione nel Circondario degli Uffici Giudiziari e al fine di sviluppare un modello culturale di accesso alla Giustizia diverso da quello solamente avversariale;
- j) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ritiene che l'istituzione di un proprio Organismo, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 28/2010, non potrebbe comunque avvenire se non dopo un adeguato periodo di applicazione della disciplina, all'esito della verifica della stabilità degli assetti normativi di riferimento e dell'appropriato sviluppo, dell'effettiva operatività e dei concreti risultati dei procedimenti di mediazione;
- k) le Parti valutano che la prospettiva di promuovere e diffondere lo strumento della mediazione e di gestire il relativo servizio sul territorio della Provincia di Venezia, possa essere perseguita attraverso l'Organismo di cui al punto g) in termini di collaborazione sinergica e secondo linee programmatiche condivise;
- l) la possibilità di collaborazione tra le Parti trova la sua ragione di fatto nel dato che la Camera Arbitrale di Venezia presenta un'esperienza ed un'organizzazione in materia di formazione e gestione del sistema di composizione non avversariale delle controversie, nonché, per il tramite della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Venezia, un'articolata localizzazione che consente di valorizzare gli aspetti della territorialità in un contesto strutturato;
- m) il testo del presente Protocollo è condiviso dalla Camera Civile Veneziana, dalle Camere Avvocati di Chioggia, Portogruaro, della Riviera del Brenta e del Miranese, San Donà di Piave e dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Venezia.

*Tutto quanto premesso e condiviso, le Parti sottoscrittenti*

**convengono:**

1. Il servizio della mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale sarà svolto sul territorio della Provincia di Venezia dalla Camera Arbitrale di Venezia.
2. La mediazione sarà erogata dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo criteri di delocalizzazione che, ispirati ai principi delle premesse, assicurino l'accesso al servizio in ciascuna sede del territorio che attualmente ospiti uffici giudiziari, tra le quali Chioggia, Dolo, Portogruaro e San Donà di Piave; in attuazione della presente Convenzione e con riguardo a tali sedi, per la definizione delle modalità organizzative e per il concreto svolgimento del servizio di mediazione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia delega, rispettivamente, le Camere Avvocati di Chioggia, Portogruaro, della Riviera del Brenta e del Miranese e di San Donà di Piave;
3. La Camera Arbitrale di Venezia realizzerà le linee programmatiche di cui al presente atto, in condivisione e di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, riconoscendo il ruolo di centralità dell'Avvocatura per garantire l'accesso dei Cittadini alla Giustizia.
4. Ai fini della concreta realizzazione del principio di condivisione e concerto, la Camera Arbitrale di Venezia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia avranno cura di individuare, tra l'altro:
  - a) le strategie e le iniziative di diffusione sul territorio del servizio di mediazione, quali ad esempio seminari ed incontri anche di tipo specialistico, che il Consiglio




- dell'Ordine si impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti;
- b) le strategie e le iniziative di gestione sul territorio del servizio di mediazione, con la fattiva collaborazione delle Camere specialistiche e territoriali;
  - c) i criteri di scelta e di designazione dei mediatori chiamati a gestire i singoli procedimenti, ispirati a canoni di competenza ed esperienza, nel ragionevole rispetto del principio di turnazione;
  - d) la partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, tramite un proprio delegato, alla nomina del mediatore in accordo con il responsabile dell'Organismo, a partire da un valore della controversia oggetto di mediazione superiore a euro 25.000,00;
  - e) i programmi e le iniziative diretti a consentire a praticanti avvocati e ad avvocati di accedere a periodici stages formativi non retribuiti finalizzati a diffondere la cultura della composizione negoziale delle liti;
  - f) il contributo di spesa dell'Ordine degli Avvocati di Venezia a Camera Arbitrale di Venezia; per il primo anno di applicazione, detto contributo viene individuato in euro 10.000,00 dalla sottoscrizione della presente Convenzione fino al 31.12.2011.
5. Per la migliore e più efficace realizzazione di quanto previsto al punto 4, le Parti si impegnano a periodiche, reciproche consultazioni.
6. Le Parti concordano che la presente Convenzione abbia carattere vincolante per 24 mesi e che ciascuna di esse, ove vengano a mancare i comuni intenti ispiratori della presente Convenzione, potrà da essa liberamente sciogliersi con semplice preavviso scritto di almeno tre mesi.

Venezia,

per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Venezia,  
il Presidente Giuseppe Fedalto;

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,  
il Presidente Avv. Daniele Grasso;

per la Camera Arbitrale di Venezia,  
la Presidente Avv. Patrizia Chiampan;



## **La mediazione tra demagogia e valutazione di realtà: le ragioni di una scelta.**

In concomitanza con l'entrata a regime (salvo il differimento al prossimo anno dello scampolo relativo alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante da circolazione) della disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha raggiunto con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia e la Camera Arbitrale di Venezia l'importante accordo che accompagna la presente.

Occorre spiegare brevemente le ragioni che stanno alla base di questa scelta.

E' inutile dire l'assetto disciplinare della mediazione italiana, quale introdotto dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ed attuato, a livello di normazione secondaria, dal d. m. 18 ottobre 2010, n. 180, ha recepito in modo del tutto insoddisfacente la Direttiva 2008/52 CE del 21 maggio 2008, stravolgendo il dettato del legislatore comunitario.

Sotto la parvenza di una rivoluzione copernicana, costituita dalla dichiarata adesione a metodi alternativi di risoluzione delle controversie, la disciplina domestica della mediazione, in un colpo solo, ha profondamente svilito il senso stesso dell'istituto (che per sua natura è ben difficilmente compatibile con il carattere dell'obbligatorietà) e, ad un tempo, la funzione dell'Avvocatura (che finisce con il perdere, almeno dal punto di vista strettamente normativo, quel ruolo imprescindibile di centralità e garanzia nell'accesso dei Cittadini alla Giustizia, che

dovrebbe invece esserle riservato in un campo che le è coesistente, come quello di cui stiamo discutendo).

Risulta fin troppo evidente che l'obiettivo primario perseguito dal Legislatore non sembra essere stato la diffusione di una benefica cultura non necessariamente avversariale nella composizione delle liti, ma, piuttosto, l'introduzione di uno strumento, molto grezzo, di pretesa deflazione del contenzioso, preordinato anzitutto alla temporanea moratoria del carico insopportabile che grava sul sistema della giustizia civile, senza risolvere efficacemente i veri problemi che lo affliggono.

Non è il caso di ripetere ancora una volta tutte le critiche che sono state giustamente mosse dall'Avvocatura alla complessiva disciplina di diritto positivo dell'istituto, trattandosi di valutazioni assolutamente condivise.

Adesso è, piuttosto, il momento di riflettere sul modo in cui affrontare nel concreto le gravi ricadute determinate dall'entrata in vigore della disciplina in relazione alle materie rispetto alle quali l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità.

La scelta dell'esecutivo di non raccogliere le pressanti istanze dell'Avvocatura, dirette ad ottenere un ragionevole differimento del termine di inizio dell'operatività dello strumento, si è tradotta in una sterile esibizione di forza.

La soluzione proposta avrebbe, infatti, consentito ad Avvocatura e Istituzioni, decantate le rispettive posizioni, di mettere a punto una macchina organizzativa che presenta assetti ancora molto precari ed approssimativi e, soprattutto, di lavorare per introdurre in un tessuto normativo ancora in via di confezionamento quegli indispensabili correttivi

costituzionalmente orientati che, soli, possono rendere l'istituto effettivamente e liberamente fruibile da parte dei Cittadini (primi fra tutti: l'eliminazione dell'obbligatorietà della mediazione; l'introduzione della previsione della difesa tecnica; l'introduzione di forti requisiti professionalizzanti dei mediatori e degli organismi di mediazione; la revisione della disciplina delle spese del procedimento).

È evidente che, se questa prospettiva certamente mantiene anche oggi tutta la sua carica di prioritaria attualità, l'impegno da approfondire per il suo raggiungimento con gli strumenti del diritto è divenuto assai più arduo e gravoso.

Ed a questo riguardo, l'Avvocatura è chiamata ad una scelta di fondo: percorrere la strada più faticosa, lavorando all'interno dell'operatività dello strumento, o, all'opposto, minare alla radice una disciplina confusa ed approssimativa, che è stata costretta a subire, senza poter in alcun modo condizionare le strumentali scelte del legislatore.

Il modo in cui la risposta ostruzionistica può essere dato è, fin troppo ovviamente, quello di restare assolutamente inerti, abbandonando la disciplina della mediazione al suo destino. Tradotto in altri termini, questo equivale a dire, principalmente: non istituire organismi di mediazione; non collaborare ad essi; non farsi carico di alcuna attività divulgativa e formativa.

Quest'ultima scelta, estrema e radicale, espone l'Avvocatura a gravissimi rischi.

Anzitutto, la scelta distruttiva comporta che non solo l'attuale contenuto normativo dello strumento, ma anche lo spirito della mediazione ne verrebbero travolti: quando, invece, l'istituto in sé, ove inteso quale complemento della giurisdizione nella

soluzione dei conflitti, è da condividere pienamente, per la sua potenzialità diffusiva di culture e metodi di composizione delle liti alternativi a quelli avversariali, in linea con quanto previsto dalla ricordata direttiva 2008/52 CE del 21 maggio 2008.

Oltre a ciò, un'opzione del tipo ipotizzato equivarrebbe a rinunciare al ruolo di centralità nell'accesso alla giustizia ed alla funzione sociale di garanzia dei Cittadini, che sempre deve competere all'Avvocatura più nobile e consapevole.

Inoltre, questa soluzione, lungi dal risolvere il problema, lascerebbe il campo applicativo dell'istituto, largamente imperfetto, nelle mani quasi esclusive di organismi privati e di soggetti spesso privi delle indispensabili cognizioni tecnico-giuridiche, aggravando ancora di più il precario contesto di operatività della disciplina, a danno esclusivo dei Cittadini e della Giustizia.

Ancora, e paradossalmente, la non adesione dell'Avvocatura offrirebbe un comodo alibi del fallimento dell'istituto – che, così come strutturato nella sua disciplina positiva, è, di per sé, fisiologicamente destinato all'implosione – liberando da ogni responsabilità i superficiali redattori del progetto per scaricarla sugli Avvocati, che, inevitabilmente, agli occhi di un'opinione pubblica non sempre raffinata, verrebbero visti come corporativamente ripiegati sulla tutela dei propri esclusivi interessi e veri colpevoli del *default* della riforma.

Infine, i Cittadini (e, di riflesso, gli stessi Avvocati) che, dovendo iniziare una causa in una delle materie nelle quali la mediazione è divenuta obbligatoria e non trovando una risposta adeguatamente strutturata sul mercato, finirebbero per imputare proprio

all'Avvocatura la responsabilità delle inevitabili carenze e disfunzioni che ne deriverebbero.

Ove si affronti il problema in un'ottica scevra da pre-giudizi e da suggestioni puramente emozionali, tutte queste, in conclusione, sono ottime ragioni per non condividere la soluzione più radicale. Se così è, la questione diventa quella di ipotizzare soluzioni costruttive concretamente realizzabili.

Ogni ipotesi di lavoro sul punto deve inevitabilmente confrontarsi con una valutazione di realtà.

E il primo dato di realtà è che lo strumento della mediazione, se non vuole essere ridotto a mera parodia, ma realizzare il superiore interesse dei Cittadini alla sollecita definizione dei conflitti e sviluppare efficacemente un diverso modello culturale di accesso alla Giustizia, deve essere gestito da Organismi approntati sulla base di criteri di serietà e competenza, strutture logistiche e informatiche, risorse e assetti organizzativi, prassi e metodi di lavoro tali da agevolare un efficace utilizzo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie e da garantire standards ottimali nella fornitura del servizio.

Un simile assetto deve necessariamente confrontarsi con problemi enormi, quali, esemplificativamente, le esigenze logistiche (una vera mediazione presuppone locali idonei, con un numero sufficiente di stanze da consentire anche riunioni separate del mediatore con ciascuna parte della controversia, sale d'attesa ospitali, uffici di segreteria e quant'altro necessario per un efficiente svolgimento dell'attività); i costi di gestione, di personale e di strutture (basti considerare che gli adempimenti di segreteria, nel momento in cui la mediazione è divenuta obbligatoria, finiscono con l'assumere connotati pressoché

identici a quelli della cancelleria di un ufficio giudiziario e richiedono un'adeguata dotazione di strumenti, anche informatici, addetti e risorse); la necessità di disporre di mediatori adeguatamente formati ed in numero congruo rispetto all'ingente numero di controversie da gestire (dalle risultanze che il Consiglio dell'Ordine di Venezia ha acquisito dai propri iscritti, è risultato l'assoluta insufficienza del numero di mediatori già in condizione di poter da subito, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 180/2010, esercitare l'attività di mediazione).

A tutto questo, occorre aggiungere la particolare articolazione del Circondario del Tribunale di Venezia, che vede gli Uffici Giudiziari svilupparsi in un territorio assai esteso, che tocca gli opposti confini della Provincia (Portogruaro e Chioggia), passa per S. Donà di Piave, la Riviera del Brenta e il Miranese (Dolo), la Terraferma Veneziana (Mestre) e si incentra, infine, nella Venezia insulare.

Per essere coerente con gli obiettivi sopra descritti e soddisfare le esigenze di questa particolarissima articolazione territoriale, l'Organismo deve essere in grado di deicolizzare i servizi di mediazione.

A fronte di questi dati di realtà, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, dopo attenta e meditata valutazione, ha reputato non costruttivamente praticabile, in concomitanza con l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria, la prospettiva di istituire e sopportare le spese di un proprio Organismo ai sensi dell'art. 18 d. lgs. n. 28/2010 (nè quella di curare direttamente la formazione dei mediatori, non essendo ente a ciò abilitato).

Eventualità, questa, che il Consiglio ha ritenuto potrà essere considerata solo dopo un adeguato periodo di applicazione della

disciplina, all'esito della verifica della stabilità degli assetti normativi di riferimento e dell'appropriato sviluppo, dell'effettiva operatività e dei concreti risultati dei procedimenti di mediazione.

Da qui lo spunto che ha portato il Consiglio a valutare, invece, l'opportunità di coordinarsi con un referente istituzionale già presente sul territorio: l'Organismo della Camera Arbitrale di Venezia, Associazione della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Venezia, cui anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia aderisce

La Camera Arbitrale di Venezia, infatti, da anni sviluppa, diffonde e forma la cultura degli strumenti alternativi di composizione delle controversie ed organizza e amministra i relativi procedimenti. Iscritta nel Registro degli Organismi abilitati del Ministero della Giustizia a svolgere il procedimento di mediazione ed a quello degli Enti formatori, la Camera presenta la necessaria esperienza ed organizzazione in materia di formazione e gestione del sistema di composizione non avversariale delle controversie, nonché, per il tramite della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Venezia, un'articolata localizzazione, che consente di valorizzare gli aspetti e le esigenze della territorialità in un contesto già strutturato.

All'esito di un costruttivo confronto tra Consiglio dell'Ordine, Camera di Commercio e Camera Arbitrale, che ha consentito di ridimensionare le possibili aporie della collaborazione, si è pervenuti all'elaborazione di linee programmatiche condivise, sulle quali è stata costruita la Convenzione che viene oggi offerta all'attenzione degli Avvocati dell'Ordine di Venezia.